

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 439 del 27/12/2023

Oggetto: **Approvazione dello schema di Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato alla sottoscrizione di un contratto con Ente Accreditato in grado di offrire “interventi terapeutici e riabilitativi semiresidenziali in favore di pazienti con gravi disturbi psichiatrici in carico al Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Modena” e contestuale proroga del contratto di fornitura con l’impresa sociale “La Lucciola”.**

LA DIRETTRICE GENERALE

VISTA la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:

“VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e in particolare:

- l'art. 8-bis, che subordina la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, per conto del SSN, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;
- l'art. 8-quater, che:
 - attribuisce alla Regione la competenza per il rilascio dell'accreditamento istituzionale alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;
 - conferisce alla Regione il compito di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, definendo il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa;
- l'art. 8-quinquies, che contiene indicazioni sul contenuto degli accordi contrattuali relativi all'erogazione delle prestazioni sanitarie;

VISTA la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29, recante “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”;

RICHIAMATA la Legge Regionale 6 novembre 2019, n. 22 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della Legge Regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle Leggi Regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008” la quale stabilisce che spetta alle Aziende e agli Enti del Servizio Sanitario Regionale instaurare i rapporti contrattuali per le funzioni e discipline accreditate assicurando il rispetto della programmazione regionale e dei vincoli economico-finanziari imposti dagli obiettivi regionali, precisando altresì, che la selezione avviene tra le strutture accreditate secondo criteri che garantiscano:

- a) trasparenza, pubblicità, parità di trattamento;
- b) coerenza con la programmazione regionale ed aziendale in termini di fabbisogno e qualità dei risultati e con il rispetto dei vincoli di bilancio;
- c) appropriatezza e accessibilità dei servizi e delle strutture;
- d) comparazione valutativa dei servizi offerti;

DATO ATTO che con la Delibera di Giunta Regionale n. 886 del 06/06/2022 la Regione Emilia-Romagna ha dato piena attuazione alla sopra richiamata L.R. n. 22/2019, nell'intento di garantire maggiori condizioni di qualità, sicurezza, equità e trasparenza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, nel rispetto dei bisogni di salute della collettività, individuate come proprie finalità;

CONSIDERATO che nella stessa DGR n. 886/2022 è previsto che le Aziende Sanitarie, al fine della stipula del contratto per la erogazione di prestazioni a carico del SSN nel rispetto della normativa nel tempo vigente e mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, devono selezionare tra le diverse strutture accreditate quelle che, in relazione al proprio fabbisogno, meglio rispondono in termini di ubicazione, esigenze di flessibilità, organizzazione; la selezione delle strutture deve essere effettuata secondo valutazioni comparative della qualità e dei costi per sfruttare al meglio le opportunità, anche di tipo tecnologico, offerte dagli operatori del settore e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività in precedenza svolta;

TENUTO CONTO altresì del comma 1-bis all'art. 8 quinquies in materia di accordi contrattuali, inserito nel D.Lgs. 502/92 dalla Legge 5 Agosto 2022, n. 118 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", nel quale si stabilisce che "I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7";

VISTO, infine, il Decreto del Ministero della Salute del 19 Dicembre 2022, di attuazione della Legge del 5 Agosto 2022, n. 118, il cui obiettivo è quello di delineare, nel rispetto delle prerogative regionali, un quadro metodologico omogeneo a livello nazionale relativo alla definizione delle attività di monitoraggio, controllo e vigilanza sull'erogazione delle prestazioni sanitarie definendo il termine entro il quale le regioni e le province autonome dovranno adeguare il proprio ordinamento;

VALUTATO che in tale quadro normativo la scelta dell'accreditato-contraente debba avvenire necessariamente mediante procedure ad evidenza pubblica e comparative, secondo criteri che garantiscano:

- a) coerenza con la programmazione regionale ed aziendale in termini di fabbisogno e qualità dei risultati e con il rispetto dei vincoli di bilancio;

- b) rispetto degli obblighi di legge in materia di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e concorrenza;
- c) appropriatezza e accessibilità dei servizi e delle strutture;
- d) comparazione economica e valutativa dei servizi offerti;

CONSIDERATA la perdurante necessità di far fronte al fabbisogno di prestazioni sanitarie in relazione all'andamento incrementale delle situazioni di grave disagio psichiatrico e psicologico nei minori preadolescenti ed adolescenti, rendendo opportuno sviluppare alternative di cura ed accoglienza sul territorio per limitare gli accessi in PS nonché i ricoveri in strutture per adulti come SPOI o RTI;

RITENUTO, per le ragioni di cui sopra e nelle more della definizione di uno specifico regolamento aziendale, di avviare una procedura ad evidenza pubblica nella scelta dell'Ente accreditato con il quale instaurare un rapporto contrattuale, mediante l'approvazione dello schema di "Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato alla sottoscrizione di un contratto con Ente Accreditato in grado di offrire "interventi terapeutici e riabilitativi semiresidenziali in favore di pazienti con gravi disturbi psichiatrici in carico al Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL di Modena"", allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, comprensivo dello schema di manifestazione di interesse (allegato A dell'Avviso);

CONSIDERATO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 150 del 10/05/2023 è stato approvato il contratto di fornitura tra l'Azienda USL di Modena e La Lucciola S.r.l. Impresa Sociale con sede in Stuffione di Ravarino (MO) – via Giliberti, 1013, per la realizzazione di prestazioni sanitarie semiresidenziali terapeutico riabilitative e di attività abilitative ad accesso modulare (ABA), oltre che per attività di trasporto, a favore degli utenti in carico al servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 8 - quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

VALUTATO opportuno, per garantire il proseguimento dell'attività di accoglienza in corso nelle more della definizione del percorso ad evidenza pubblica, prorogare il contratto di fornitura tra l'Azienda USL di Modena e La Lucciola S.r.l. Impresa Sociale con sede in Stuffione di Ravarino (MO) – via Giliberti, 1013 di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 150 del 10/05/2023 sopra citata, fino al 30/06/2024 e comunque per il tempo necessario all'espletamento della procedura oggetto del presente provvedimento, prevedendo la possibilità di recesso anticipato in caso di aggiudicazione prima del termine sopra fissato;

PRECISATO che il costo derivante da detta proroga è pari ad un importo non superiore a Euro 261.600,00 (IVA al 5% inclusa), per il periodo gennaio 2024 – giugno 2024, e sarà registrato sul conto economico GAAC n. 1072500101 "Rette per strutture residenziali e semi-residenziali Private della Regione", del bilancio dell'esercizio 2024;

DATO ATTO che ai sensi della Legge n. 241/90 è stata individuata quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Giuliana Urbelli, dirigente amministrativo del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche";

CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli della Direttrice Amministrativa e della Direttrice Sanitaria, ognuna per la parte di propria competenza;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- a) di approvare lo schema di Avviso pubblico di manifestazione di interesse, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'avvio della procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e concorrenza, finalizzata all'individuazione degli Enti accreditati in grado di offrire "interventi terapeutici e riabilitativi semiresidenziali in favore di pazienti con gravi disturbi psichiatrici in carico al Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL di Modena", con il quale instaurare un rapporto contrattuale per l'acquisizione delle prestazioni sanitarie indicate nell'Avviso stesso;
- b) di approvare altresì lo schema di Dichiarazione di manifestazione di interesse che dovrà essere utilizzato dagli Enti Accreditati interessati a partecipare alla procedura oggetto dell'Avviso ed allegato quale parte integrante e sostanziale all'Avviso stesso;
- c) di prorogare il contratto di fornitura di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 150 del 10/05/2023 tra l'Azienda USL di Modena e La Lucciola S.r.l. Impresa Sociale con sede in Stuffione di Ravarino (MO) – via Giliberti, 1013, per la realizzazione di prestazioni sanitarie semiresidenziali terapeutico riabilitative oggetto del presente avviso e di attività abilitative ad accesso modulare (ABA), a favore degli utenti in carico al Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza fino al 30/06/2024 e comunque per il tempo necessario all'espletamento della procedura oggetto del presente provvedimento, prevedendo la possibilità di recesso anticipato in caso di aggiudicazione prima del termine sopra fissato;
- d) di precisare che il costo derivante dalla proroga di cui al punto c) è pari ad un importo non superiore ad Euro 261.600,00 (IVA al 5% inclusa), per il periodo gennaio – giugno 2024, ed è da registrare sul conto economico GAAC n. 1072500101 "Rette per strutture residenziali e semi-residenziali Private della Regione", del bilancio dell'esercizio 2024;
- e) di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è la Dott.ssa Giuliana Urbelli dirigente amministrativo del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche;
- f) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, alla Direzione del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, ed al Servizio Bilancio;
- g) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai sensi dell'art. 4, comma n. 8, della Legge n. 412/91 e s.m.i.;

h) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

Parere favorevole

La Direttrice Amministrativa

Sabrina Amerio

(firmato digitalmente)

La Direttrice Sanitaria

Romana Bacchi

(firmato digitalmente)

La Direttrice Generale

Anna Maria Petrini

(firmato digitalmente)